

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 198/01/2011

Svolgimento del processo

La dott.ssa MA. Cr., commercialista, residente in Mariano Comense (CO) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate e contro Equitalia Esatri S.P.A. avverso la cartella di pagamento n. Omissis del complessivo importo di euro 2700,44 per IRAP, sanzioni e interessi anno d'imposta 2007.

Nel gravame e nella successiva memoria eccepisce nel merito l'inesistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo, che si fondano su una dichiarazione redditi poi annullata con successiva presentazione di una dichiarazione integrativa della quale l'Ufficio non ha tenuto conto.

Più in dettaglio rileva di aver presentato il Modello Unico 2008 afferente i redditi 2007 omettendo la compilazione del quadro 1 Q - IRAP in quanto i redditi di lavoro autonomo non erano soggetti ad IRAP perché l'attività è esercitata senza "autonoma organizzazione".

Tuttavia avendo versato nel corso del 2007 gli acconti IRAP per l'anno in questione, esponeva l'importo di euro 1.856,25, nel quadro RX rigo RX 17 negli spazi dedicati alla evidenziazione delle "Eccedenze o crediti precedenti" di IRAP e da utilizzare in compensazione.

Tale credito veniva poi effettivamente compensato nel mod. F24 in data 16/07/2008. In data 03/03/2010, nel dubbio che la suesposta procedura adottata non fosse ritenuta corretta, la ricorrente provvedeva a presentare apposita dichiarazione integrativa corredandola del quadro IQ dei suddetti acconti IRAP versati indebitamente per carenza di presupposto impositivo nel 2007. Eccepisce poi la nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica atteso che Equitalia non poteva procedere, come ha fatto, alla notifica diretta a mezzo "lettera raccomandata".

Conclude richiedendo di annullare la cartella con vittoria di spese e onorari. Controdeduce l'Agenzia delle Entrate rilevando che in caso di erronea dichiarazione dei redditi, il legislatore ha introdotto nell'art. 2 del D.P.R. n.322/1998. Il comma bis, ponendo in essere un diverso ed espresso termine decadenziale per la presentazione di una dichiarazione integrativa, differenziando il caso in cui la rettifica si presenti a favore o contro il contribuente. Dal tenore della norma è evidente come le dichiarazioni che correggono errori od omissioni in danno del contribuente (cosiddette integrative a sfavore) debbono essere presentate. entro il termine previsto di 48 mesi - art. 43 del D.P.R. n. 600/73 - al fine di consentire allo stesso di porre rimedio laddove vi siano stati errori, prima che l'Ufficio concluda tutte le procedure di accertamento invece, la trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore - art. 2, comma 8bis, del D.P.R. n. 322/1998, deve avvenire entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Nel caso di specie. rilevando che la dichiarazione integrativa a favore è stata presentata dalla contribuente decorso il termine previsto dall'art. 2, comma 8bis, del D.P.R. n. 322/1998 la stessa deve ritenersi nulla e priva di effetti. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio. Controdeduce anche Equitalia rilevando in merito alle eccezioni della ricorrente che "la notifica a mezzo raccomandata è alternativa alla notifica fatta a mezzo di ufficiale giudiziario" e, conseguentemente, "le norme sulle notifiche fatte dall'ufficiale giudiziario" non si applicano "a quella consentita dall'art. 26 D.P.R. 602/73".

In merito poi alla pretesa tributaria iscritta a ruolo evidenzia che l'unico contraddittore è l'Ente Impositore e cioè l'Agenzia delle Entrate. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.

Motivi della decisione

L'eccezione della ricorrente, che ritiene illegittima la cartella di pagamento per difetto di notifica, è destituita di fondamento.

Infatti l'art. 26 del D.P.R. 602/73 prevede anche, in alternativa alla notificazione tramite Ufficiale Giudiziario, che la notifica della cartella esattoriale possa essere eseguita (come avvenuto nella fattispecie) mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto attiene al merito si rileva che la sig.ra MA. in sede di dichiarazione dei redditi afferente l'anno 2007 (Modello Unico 2008) ometteva la compilazione del quadro IRAP IQ ritenendo insussistente il presupposto impositivo. Avendo però versato nel corso del 2007 due acconti IRAP per complessivi euro 1.856,25 indicava tale somma nel quadro RX afferente i "crediti precedenti" da utilizzare in compensazione. Compensazione poi attuata con Mod. F24 del 16/07/2008 attribuendo il cod. 3800 (saldo IRAP). Successivamente in data 03/03/2010 per sanare l'errore ha trasmesso dichiarazione integrativa. Tale dichiarazione, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, è stata presentata oltre il termine di legge. Infatti l'art.2, comma 8bis, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che le dichiarazioni dell'IRAP possono essere integrate per correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior reddito o comunque di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Data la particolare complessità della controversia le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese giudiziali tra le parti.